



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 70/18

Lussemburgo, 29 maggio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite
C-569/16, Stadt Wuppertal / Maria Elisabeth Bauer e
C-570/16, Volker Wilmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und
Instandsetzung Volker Wilmeroth e.K. /Martina Broßonn

L'avvocato generale Bot suggerisce alla Corte di giustizia di dichiarare che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che impedisca agli eredi di un lavoratore deceduto di reclamare la corresponsione dell'indennità pecuniaria per le ferie non godute

Gli eredi possono invocare il diritto dell'Unione nei confronti tanto di un datore di lavoro pubblico quanto di un datore di lavoro privato

Le Sig.re Elisabeth Bauer e Martina Broßonn chiedevano agli ex datori di lavoro dei rispettivi coniugi deceduti, vale a dire, rispettivamente, la Stadt Wuppertal (Amministrazione comunale di Wuppertal, Germania) ed il Sig. Volker Wilmeroth (nella sua qualità di titolare dell'impresa TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Wilmeroth), la corresponsione dell'indennità pecuniaria per le ferie annuali retribuite non godute dai rispettivi coniugi prima del decesso. L'indennità veniva loro negata, ragion per cui esse si rivolgevano al giudice del lavoro tedesco.

In tale contesto, il Bundesarbeitsgericht (Corte Federale del lavoro, Germania) chiede alla Corte di Giustizia d'interpretare la direttiva in materia di orario di lavoro¹ nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (precisamente, l'articolo 31, paragrafo 2) che sanciscono il diritto di ogni lavoratore ad un periodo di ferie retribuite. Secondo la direttiva, tale periodo non può essere inferiore a quattro settimane.

Il Bundesarbeitsgericht rammenta che la Corte ha già avuto modo di dichiarare, nella sentenza Bollacke², che la direttiva osta a normative o prassi nazionali per effetto delle quali, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, senza dar diritto all'indennità pecuniaria per ferie annuali retribuite e non godute.

Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se ciò valga anche laddove il diritto nazionale escluda che tale compensazione economica possa confluire nella massa ereditaria. Secondo il diritto tedesco, come interpretato dal Bundesarbeitsgericht, il diritto alle ferie del lavoratore deceduto si estinguerebbe al momento del decesso senza poter essere, pertanto, trasformato in un diritto ad un'indennità sostitutiva né confluire nella massa ereditaria. A parere del Bundesarbeitsgericht, la normativa tedesca in questione non consentirebbe diversa interpretazione. Nell'ipotesi in cui tale normativa nazionale risultasse in contrasto con il diritto dell'Unione, il Bundesarbeitsgericht chiede, inoltre, se l'erede possa invocare direttamente il diritto dell'Unione, in particolare nel caso di una controversia nei confronti di un datore di lavoro privato quale il sig. Wilmeroth.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale Yves Bot ritiene, in definitiva, che non sussistano motivi per rimettere in discussione la soluzione accolta dalla Corte nella sentenza Bollacke, rilevando, in particolare, che in tale decisione la Corte ha ben preso in considerazione la dimensione ereditaria della soluzione da essa elaborata.

L'avvocato generale propone, quindi, di confermare che la direttiva osta a legislazioni o prassi nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, per effetto delle quali,

¹ Direttiva n. 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L299, pag.9).

² Sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke ([C-118/13](#), v. CS. n. [83/14](#))

laddove il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dar diritto ad un'indennità pecuniaria per ferie annuali retribuite e non godute, impedendo in tal modo la corresponsione dell'indennità stessa agli eredi del *de cuius*.

Per quanto attiene alle conseguenze che il Bundesarbeitsgericht deve trarre da tale dichiarazione d'incompatibilità della normativa tedesca con la direttiva, l'avvocato generale ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'obbligo del giudice nazionale d'interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto dell'Unione non impone un'interpretazione *contra legem* rispetto al diritto nazionale. L'interpretazione conforme non è tuttavia impedita dalla circostanza che il giudice nazionale abbia costantemente interpretato una disposizione della normativa interna in un senso incompatibile con il diritto dell'Unione.

Nell'ipotesi in cui il Bundesarbeitsgericht continuasse a ritenere di trovarsi nell'impossibilità di procedere ad un'interpretazione conforme, l'avvocato generale distingue le due fattispecie.

La Sig.ra Bauer, considerato che il coniuge era dipendente di un ente di diritto pubblico, vale a dire la Stadt Wuppertal, può far senz'altro valere, nei confronti dell'ente medesimo, il proprio diritto all'indennità pecuniaria per ferie annuali retribuite non godute, diritto direttamente attribuito dalla direttiva. Il Bundesarbeitsgericht dovrà quindi disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria.

Il caso della Sig.ra Broßonn presenta, invece, maggiore complessità, considerato che il coniuge era dipendente di un soggetto privato. Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti di un soggetto privato dinanzi a un giudice nazionale.

Tuttavia, a parere dell'avvocato generale, il diritto alle ferie annuali retribuite, oramai sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, non costituisce solamente un principio del diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, ma dev'essere parimenti qualificato come diritto sociale fondamentale a pieno titolo.

Ad avviso dell'avvocato generale, detta disposizione della Carta dispone delle caratteristiche necessarie per poter essere invocata direttamente in una controversia fra privati ai fini della disapplicazione di disposizioni nazionali che abbiano l'effetto di privare un lavoratore del diritto a un periodo annuale di ferie retribuite. Tale articolo presenta, infatti, carattere imperativo ed è autosufficiente, nel senso che non richiede l'adozione di alcun atto integrativo per produrre direttamente effetti nei confronti dei singoli.

Secondo l'avvocato generale, dalle spiegazioni relative alla Carta (spiegazioni che rinviano alla direttiva) emerge che l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta garantisce ad ogni lavoratore un periodo di ferie annuali retribuite *di almeno quattro settimane*.

È anche a causa di questo intreccio fra norme che il diritto all'indennità pecuniaria spettante ad ogni lavoratore che non sia stato in grado, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, di avvalersi del proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della fine del rapporto di lavoro, quale risultante dalla direttiva e come riconosciuto e precisato dalla Corte, dev'essere considerato come un diritto tutelato dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575